



26301-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA ANNA SARACENO
MICHELE BIANCHI
TERESA LIUNI
ANTONIO CAIRO
CARLO RENOLDI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1185/2019
CC - 11/04/2019
R.G.N. 46943/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 03/10/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3/10/2018, depositata il 15/10/2018, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di (omissis) diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale ha rilevato che il (omissis) - condannato per i reati di rissa, lesioni aggravate e guida in stato di ebbrezza - risulta dalla relazione comportamentale avere mantenuto regolare condotta, avere riconosciuto la responsabilità per i reati commessi e avere validi legami familiari, costituiti dalla sorella residente in Italia, e dalla figlia residente in Inghilterra.

Tuttavia, la rilevata assenza della relazione di sintesi e la conseguente mancata formulazione di ipotesi di misure esterne, nonché il dato che non risulti dagli atti alcuna revisione critica del passato deviante, né la spiegazione delle condotte illecite, sono elementi che hanno indotto il Tribunale di Sorveglianza al rigetto dell'istanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. (omissis), indicando a motivi di impugnazione il vizio di motivazione, totalmente assente sul punto degli impieghi lavorativi reperiti dal (omissis), e la violazione di legge, con riferimento agli artt. 13 e 47 O.P., e art. 678 cod. proc. pen., e correlato vizio argomentativo.

2.1 Il ricorrente illustra che i familiari del (omissis), oltre all'impiego dichiarato inidoneo nell'impugnata ordinanza, avevano reperito due ulteriori occupazioni che avrebbero consentito che il loro congiunto fosse affidato ai servizi sociali, e precisamente l'impiego come facchino alle dipendenze della (omissis), e l'impiego presso la Cooperativa sociale (omissis). Per entrambe le proposte lavorative era stata allegata esaustiva documentazione, come illustrata nella nota del 13/9/2018 (allegata al ricorso).

In ordine a tali possibilità di lavoro esterno l'ordinanza impugnata nulla argomenta, limitandosi a rilevare l'inidoneità della prima proposta lavorativa presso un bar di (omissis), e aggiungendo che "*non risultano neppure esistenti attività lavorative o socialmente utili*", così disconoscendo tale connotazione in special modo all'impiego presso la Onlus (omissis).

2.2 Il ricorrente censura ancora che l'ordinanza reiettiva sia stata adottata senza acquisire la relazione sull'osservazione del condannato condotta nell'istituto carcerario, ai sensi dell'art. 13 O.P.

Tale relazione predisposta dal G.O.T. è un passaggio fondamentale e imprescindibile, a tenore della giurisprudenza di legittimità, tanto che in mancanza, il Tribunale di Sorveglianza ha l'onere di acquisirla d'ufficio, se del caso

anche rinviando l'udienza nell'ambito del procedimento instaurato per decidere sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza non ha proceduto in tal modo, ciononostante decidendo in senso sfavorevole all'interessato, e per di più incorrendo in una macroscopica contraddizione, laddove ha affermato dapprima una serie di elementi favorevoli al ^(omissis) (la regolare condotta in carcere, il riconoscimento delle proprie responsabilità, i saldi legami familiari) e poi assumendo che il condannato non avrebbe compiuto una revisione critica del suo operato e non avrebbe reso motivazione delle sue condotte illecite.

3. Il Procuratore generale, dott. ^(omissis), ha presentato requisitoria scritta in cui chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, ravvisando la fondatezza dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in entrambe le doglianze.

2. In primo luogo, nessuna valutazione è stata offerta rispetto alle due ulteriori proposte lavorative che pure risultano esaustivamente documentate.

Ciò determina un'evidente lacuna nella motivazione, su un punto specifico sottoposto all'esame del Tribunale di Sorveglianza.

Si rileva che il passaggio motivazionale è altresì contrastante con il dato di realtà, avendo rilevato che "*non risultano neppure esistenti attività lavorative o socialmente utili*", mentre ne erano state proposte ben due, oltre quella espressamente considerata.

3. Il secondo motivo di ricorso coglie pure nel segno, essendo mancata l'acquisizione della relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto che la concorde giurisprudenza di questa Corte ritiene un passaggio imprescindibile della valutazione finalizzata all'ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali, non potendo tale omissione ricadere negativamente sull'interessato (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, Rv. 246519 - 01).

Invero, dalla relazione trattamentale può derogarsi soltanto nel caso in cui il periodo di detenzione non risulti ancora idoneo a consentire l'osservazione della personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento, e l'acquisizione risulti superflua in quanto le risultanze documentali in atti siano già di tale evidenza nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti



(Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015 - dep. 2016, Rv. 266209 – 01, Padovani; Sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015, Rv. 265428 – 01, Correnti).

4. Va quindi ribadito il principio di diritto, al quale si atterrà il Tribunale di Sorveglianza nella rivalutazione dell'istanza del ^(omissis): *"Grava sul Tribunale di Sorveglianza chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale l'onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato."*

5. Dovendo pertanto procedere all'acquisizione della citata relazione e quindi a riformulare la valutazione di ammissibilità del ^(omissis) all'affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale di Sorveglianza potrà riesaminare anche – alla luce degli elementi contenuti in detta relazione – il giudizio, che allo stato appare contraddittorio, sulla mancata revisione critica e sulle motivazioni delle condotte illecite da parte del ^(omissis).

6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame sui punti indicati al Tribunale di Sorveglianza di Roma.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Così deciso il giorno 11 aprile 2019.

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni



Il Presidente

Rosa Anna Saraceno

